

FAQ – Avviso CER 2022

al 18 gennaio 2023

FAQ 1 Cosa si intende per CER significativamente difforme rispetto allo Studio di fattibilità tecnico-economico, considerando che tale difformità determina la revoca del sostegno?

L'Articolo 18 dell'Avviso disciplina in maniera puntuale i casi di revoca; in particolare, per quel che attiene alla redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, deve essere seguito lo schema riportato nell'Appendice 4 e, pertanto, la "significativa difformità" riguarda i casi in cui lo Studio non sia stato redatto conformemente a tale schema.

FAQ 2 Con riferimento ad una CER ancora da costituire gli elementi caratterizzanti la proposta di CER possono essere significativamente difformi dagli esiti dello Studio di fattibilità tecnico-economica?

Al momento della presentazione della Domanda di sostegno deve essere chiaramente definita la sua configurazione, considerato che gli elementi inseriti ai fini della valutazione sono utilizzati per la determinazione del punteggio (cfr. art. 8 Criteri di valutazione). È, pertanto, necessario che eventuali scostamenti rispetto ai membri, alle loro caratteristiche e alle previsioni iniziali che possono essere frutto degli esiti dello Studio, devono essere limitati alla fascia di intervallo che determina il punteggio ovvero motivati per ragioni tecnologiche e vincolistiche (di natura paesaggistica, altro).

FAQ 3 Quando è effettuata la verifica della eventuale difformità della CER rispetto allo Studio di fattibilità tecnico-economica

La verifica della eventuale *significativa difformità* è effettuata a seguito dell'istruttoria tecnico amministrativa effettuata a seguito della presentazione della documentazione prevista ai fini della erogazione del sostegno (articolo 14).

FAQ 4 Quali requisiti deve soddisfare il professionista/società a cui è affidata la redazione dello Studio di Fattibilità tecnico-economica?

Ai fini della realizzazione dello Studio di fattibilità tecnico economica, come precisato all'articolo 12 dell'Avviso, è necessario affidarne la realizzazione ad un soggetto che rientri nella *categoria servizi professionali di consulenza ingegneristica*. Come disposto dall'articolo 11 ai fini dell'ammissibilità delle spese sostenute è necessario che lo Studio di fattibilità tecnico – economica sia redatto e firmato da un tecnico professionista abilitato e conforme allo Schema tipo di cui all'Appendice 4.

FAQ 5 Può partecipare al bando una Comunità Montana?

La Comunità Montana può partecipare, purché siano rispettati tutti i requisiti soggettivi previsti dall'Avviso.

FAQ 6 Qualora nel territorio del Soggetto promotore della CER siano presenti più cabine primarie è possibile presentare due o più domande di sostegno per lo Studio di fattibilità tecnico-economica?

La domanda è presentata da un Soggetto promotore che nel caso di CER non costituite, è il mandatario e il rappresentante legale, pertanto, nel caso in cui siano presenti due cabine primarie differenti anche i membri della CER sono differenziati e devono essere presentate due domande di sostegno che afferiscono a ciascun soggetto giuridico distinto che si andrà a costituire.

FAQ 7 Il Soggetto promotore può essere un Ente Locale Territoriale in condizioni di Commissariamento?

Dipende dalle motivazioni del Commissariamento, purché siano rispettati i requisiti soggettivi previsti dall'Avviso (si vedano in tal senso l'articolo 4, l'Appendice 2 e il Modello A relativo alla specifica configurazione giuridica della CER)

FAQ 8 Le informazioni e i dati richiesti dal Formulario relativamente allo stato di fatto della configurazione di CER per la quale è presentata la Domanda di sostegno possono essere estimativi?

Le informazioni/i dati forniti devono essere reali, non estimativi.